

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3805 del 29/07/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, comma 7., D.M. n. 31/15 - art. 4, commi 3., 4. e 5., L.R. n. 13/15. Eni S.p.A. con sede legale in Piazzale E. Mattei, 1 - Roma. Approvazione del Progetto operativo di Bonifica proposto per la matrice ambientale "acque sotterranee" afferente l'area su cui insiste il Punto Vendita Carburanti n. 15916 (in attività) sito in Via Campo di Marte, 39 - Forlì (FC)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3935 del 29/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventinove LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, comma 7., D.M. n. 31/15 - art. 4, commi 3., 4. e 5., L.R. n. 13/15. Eni S.p.A. con sede legale in Piazzale E. Mattei, 1 – Roma. **Approvazione del Progetto operativo di Bonifica** proposto per la matrice ambientale “acque sotterranee” afferente l’area su cui insiste il **Punto Vendita Carburanti n. 15916 (in attività) sito in Via Campo di Marte, 39 – Forlì (FC).**

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall’art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato, altresì, quanto disposto dall’art. 4., commi 3., 4. e 5. del D.M. n. 31/2015;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Atteso che in attuazione della sopracitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*” che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e ss.) e il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;

Dato atto, pertanto, che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l’istruttoria del tecnico istruttore Dr.ssa Francesca Viroli e del Titolare dell’Incarico di Funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)” e responsabile del procedimento Dr. Cristian Silvestroni di seguito riportata;

Rilevato che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-141 del 13.01.2020**, tra l’altro, è stata **approvata la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica** relativa alle matrici ambientali “**suolo insaturo profondo**” e “**acque sotterranee**” afferenti il sito in oggetto;

Evidenziato, in particolare, che al punto 7. delle prescrizioni della sopracitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-141, è stato stabilito che **Eni S.p.A. avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione, entro il 15 giugno 2020, del Progetto di Bonifica atto a conseguire la conformità, in corrispondenza dei Punti di Conformità (PoC) denominati “PZ2”, “PZ6”, “PZ7”, “PZ9”, “PZ10” e “PZ11”, agli obiettivi di bonifica definiti, rappresentati dalle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 31/15;**

Rilevato che con **Determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2020-2896 del 13.06.2020 e n. DET-AMB-2021-1308 del 18.03.2021**, la scrivente Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha concesso ad Eni S.p.A. le proroghe richieste, rispettivamente, con le note del 25.05.2020, PG/2020/76712 e del 14.12.2020, PG/2020/181604, per la presentazione del sopracitato Progetto di Bonifica, stabilendo il nuovo termine previsto dapprima al **15.12.2020** ed, infine, al **15.06.2021**;

Considerato che con nota acquisita al PG/2021/93707 del 15.06.2021, Eni Rewind S.p.A., in qualità di mandataria di Eni S.p.A., ha trasmesso l'elaborato denominato **"Progetto operativo di Bonifica"**, datato **31 Maggio 2021**, predisposto da NCE S.r.l., a firma di Rosetti e Schettino;

Viste le risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 20.07.2021, convocata da Arpa-SAC di Forlì-Cesena con nota del 24.06.2021, PG/2021/99339, che, tra l'altro, ha:

- a) riepilogato le principali e più recenti fasi del procedimento di bonifica attivato nel mese di **agosto 2009** ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo all'**area su cui insiste il Punto Vendita Carburanti ENI n. 15916 - Via Campo di Marte, 39 – Forlì** (di seguito **"PV"**, in attività). I prodotti petroliferi distribuiti risultano essere gasolio, benzina super senza piombo, Blu Diesel e Blu Super stoccati in n. 6 serbatoi interrati di diversa capacità (tutti i serbatoi sono stati sottoposti a tecnica di risanamento, con vetrificazione a doppia camera con sistema DOPA 6, tra ottobre e novembre 2009, a seguito del riscontro della mancata tenuta dei serbatoi nn. 3, 4, 5 e 6);
- b) ritenuto opportuno dare atto che:
- presso il Punto Vendita in oggetto sono stati eseguiti e sono in corso di esecuzione attività di Messa in Sicurezza Operativa (MiSO) in conformità agli atti di approvazione e autorizzazione di seguito riepilogati: Deliberazione della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 249 del 19.06.2012, Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 212 del 28.08.2015 e Determinazione dirigenziale Arpa n. DET-AMB-2017-2073 del 21.04.2017;
 - nell'ambito delle suddette attività di MiSO, **in data 31.08.2017 risulta essere stata avviata la nuova configurazione dell'impianto Pump & Treat (P&T) che prevede l'emungimento di n. 9 piezometri, n. 5 preesistenti (W1, W2, W3, W4 e PZ12) e n. 4 di nuova realizzazione (W5, PZ5bis, PZ4bis e PZ8bis)** - in sostituzione della precedente configurazione che prevedeva l'emungimento da soli n. 5 piezometri (W1, W2, W3, W4 e PZ12) - **con successivo scarico delle acque in pubblica fognatura**;
 - lo scarico delle acque derivanti dall'impianto P&T in pubblica fognatura risulta autorizzato con Determinazione dirigenziale Arpa n. DET-AMB-2017-194 del 17.01.2017 (Autorizzazione Unica Ambientale) intestata a HERAmbiente S.p.A.;
- c) ritenuto opportuno dare atto, altresì, che:
- il procedimento di bonifica è, ad oggi, svolto in conformità ai criteri semplificati di cui all'art. 4. del D.M. n. 31/15;
 - l'area di pertinenza del PV in oggetto, ubicata in Via Campo di Marte, 39 – Forlì, risulta distinta al **Foglio n. 221, particella n. 443** del Catasto del medesimo Comune di Forlì che, alla luce delle visure effettuate da Arpa - SAC di Forlì-Cesena in data 24.06.2021 tramite lo strumento SISTER dell'Agenzia delle Entrate, risulta essere di proprietà di Eni S.p.A. con sede legale a Roma;
 - al fine dell'accertamento della qualità ambientale della matrice **"suolo e sottosuolo insaturo"** e dell'implementazione della relativa Analisi di Rischio eseguita nell'ambito del procedimento di bonifica, il riferimento assunto è costituito dalle **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B** (siti ad uso commerciale/industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione dell'attuale destinazione ed utilizzo del sito (Punto Vendita distribuzione carburanti con attività in esercizio);
 - con Determinazione dirigenziale Arpa n. DET-AMB-2020-141 del 13.01.2020 sono stati, tra l'altro, approvati **la procedura e gli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica in modalità diretta con i dati di concentrazione del "gas interstiziale (soil-gas)" e i nuovi valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) costituenti gli obiettivi di bonifica per le matrici ambientali "suolo profondo insaturo"** (risultato **"non contaminato"** per il quale, quindi, non è necessaria la progettazione di interventi di bonifica) e **"acque sotterranee"**.
- In particolare, gli obiettivi di bonifica per la matrice ambientale "acque sotterranee", con

riferimento ai **piezometri ubicati all'interno del confine del sito in oggetto (CSR)** e ai **piezometri individuati quali Punti di Conformità (PoC)** ("PZ2", "PZ6", "PZ7", "PZ9", "PZ10" e "PZ11") (CSC Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 31/15) in relazione ai contaminanti indice individuati, sono costituiti dai valori di concentrazione riportati nella seguente **Tabella 1**.

TABELLA 1. OBIETTIVI DI BONIFICA "ACQUE SOTTERRANEE" (rif. Area sorgente "GW_01")

MATRICE AMBIENTALE "ACQUE SOTTERRANEE"	AREA SORGENTE	CONTAMINANTI INDICE	OBIETTIVI DI BONIFICA PIEZOMETRI INTERNI SITO CSR= CRS = Cmax (µg/L)	OBIETTIVI DI BONIFICA POC CSC Tabella 2 DM 31/15 (µg/L)
	AREA "GW_01"	IDROCARBURI TOTALI ESPRESSI COME N-ESANO	14.200	350
		BENZENE	10.400	1
		ETILBENZENE	1.000	50
		TOLUENE	8.200	15
		P-XILENE	11.300	10
		MTBE	197.000	40
		ETBE	147.000	40

- d) preso atto che le risultanze delle indagini litostratigrafiche eseguite in sito hanno permesso di ricostruire la seguente successione stratigrafica sito-specifica:
- 0,0 / -0,2 metri da p.c.: asfalto;
 - tra -0,2 e -1,1/-3,0 metri da p.c.: ghiaie e sabbie limose;
 - tra -1,1/-3,0 e -12,0 metri da p.c.: alternanza di strati di sabbie limose, limi sabbiosi e argille da debolmente limose a debolmente sabbiose;
- e) preso atto che dal punto di vista idrogeologico il sito su cui insiste il PV in oggetto risulta interessato da una **falda superficiale** ospitata principalmente nei livelli più permeabili dell'alternanza riscontrata nel sottosuolo, avente una **soggiacenza media pari a circa -5,6 metri da p.c. e deflusso, in condizioni statiche, con direzione SO-NE;**
- f) preso atto delle risultanze delle campagne di monitoraggio periodico realizzate a carico della falda nel periodo compreso tra **febbraio 2019 e gennaio 2021**. Di seguito sono riepilogati i **piezometri – interni e PoC** - che hanno mostrato **superamento dei rispettivi obiettivi di bonifica (CSR e CSC), per i contaminanti indice individuati:**

PIEZOMETRI INTERNI

PZ5bis: idrocarburi totali espressi come n-esano (1 *hot spot* non confermato), etilbenzene (1 *hot spot* non confermato), stirene (1 *hot spot* non confermato rif. CSC Tabella 2, in quanto parametro non oggetto dell'Analisi di Rischio approvata con Determinazione dirigenziale Arpa n. DET-AMB-2020-141);

W5: stirene (1 *hot spot* non confermato rif. CSC Tabella 2, come sopra).

PIEZOMETRI PUNTI DI CONFORMITA' (POC)

PZ2: idrocarburi totali espressi come n-esano, benzene, toluene (1 *hot spot* non confermato), p-xilene (1 *hot spot* non confermato), MtBE ed EtBE;

PZ6: idrocarburi totali espressi come n-esano, benzene, p-xilene, MtBE ed EtBE;

PZ7: benzene (1 *hot spot* non confermato) ed EtBE;

PZ9: MtBE (1 *hot spot* non confermato) ed EtBE;

PZ10: benzene, p-xilene (1 *hot spot* non confermato), MtBE ed EtBE;

PZ11* (valori molto elevati): idrocarburi totali espressi come n-esano, benzene, etilbenzene, toluene, p-xilene, MtBE ed EtBE.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Conferenza dei Servizi nella seduta del 20.07.2021 ha preso atto di quanto evidenziato dal Proponente in merito all'accertamento di una **contaminazione residua** a carico della matrice ambientale **"acque sotterranee"** (sorgente secondaria di contaminazione) che interessa, in particolare, **tutti i n. 6 PoC denominati "PZ2", "PZ6", "PZ7", "PZ9", "PZ10" e "PZ11"**.

Nell'ambito dei lavori della suddetta seduta, a riguardo, i rappresentanti/consulenti incaricati di Eni S.p.A. hanno comunicato che, alla luce degli esiti delle più recenti campagne di monitoraggio eseguite a gennaio e aprile 2021:

- i PoC "PZ9" e "PZ10" risultano conformi alle CSC, per i parametri oggetto di indagine;
- i superamenti "*hot spot*" rilevati nei piezometri interni "PZ5bis" e "W5" risultano non confermati (aprile 2021);
- in riferimento ai PoC "PZ11" e "PZ6", si procederà, previa comunicazione agli Enti, alla pulizia del tubo piezometrico e del dreno mediante surfattanti.

La medesima Conferenza dei Servizi ha valutato, in riferimento ai sopra riportati superamenti delle CSR accertati nei campioni prelevati dai piezometri interni "PZ5bis" e "W5", che possano, ad oggi, essere considerati quali "*hot spot*" non significativi; tale ipotesi dovrà, tuttavia, essere verificata in occasione dei futuri monitoraggi;

- g) rilevato che nel periodo compreso tra giugno e settembre 2020 e nel mese di aprile 2021 sono stati realizzati i campi prova per i test pilota atti a valutare preliminarmente l'applicabilità e l'efficacia della tecnologia "In Situ Chemical Oxidation (ISCO)" al fine del risanamento dell'acquifero (porzione satura del sottosuolo) afferente il sito in oggetto e del conseguimento degli obiettivi di bonifica stabiliti;

Evidenziato che la medesima Conferenza dei Servizi del 20.07.2021 ha, quindi, proceduto alla valutazione della proposta di **intervento di bonifica** riportata al Capitolo 11. del **"Progetto operativo di Bonifica"**, datato **31.05.2021** (di seguito denominato **"Progetto di bonifica"**), predisposto da NCE S.r.l., a firma di Rosetti e Schettino, trasmesso da Eni Rewind S.p.A., in qualità di mandataria di Eni S.p.A., con nota acquisita al PG/2021/93707 del 15.06.2021, in riferimento alla matrice ambientale **"acque sotterranee"** tesa al conseguimento, per i contaminanti indice di interesse, della **conformità agli obiettivi di bonifica approvati con la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-141 del 13.01.2020** costituiti:

- per i piezometri interni al sito, dalle CSR riportate in Tabella 1. alla presente Determinazione;
- per i n. 6 PoC individuati denominati **"PZ2", "PZ6", "PZ7", "PZ9", "PZ10" e "PZ11"**, dalle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 31/15;

Rilevato che, a riguardo, la suddetta Conferenza dei Servizi del 20.07.2021 ha, altresì:

1. preso atto delle considerazioni e delle valutazioni effettuate dal Proponente ed illustrate ai Capitoli 8 e 9 del **"Progetto di Bonifica"** e nell'Annesso 4 per l'individuazione della tecnologia di bonifica più idonea ("**BATNEEC**": *migliori tecniche di intervento disponibili a costi sostenibili*), alla luce delle caratteristiche idrogeologiche sito-specifiche dell'area in oggetto e delle risultanze delle due prove pilota eseguite nel periodo giugno/settembre 2020 e nel mese di aprile 2021. Il Proponente riferisce che le caratteristiche litologiche del sito (litologia omogenea e sufficientemente permeabile) e la tipologia di contaminazione rilevata nonché le evidenze ottenute nell'ambito dell'esecuzione dei test pilota hanno indotto a ritenere

che la tecnologia "ISCO" sia idonea per la bonifica "full-scale" del sito in oggetto (efficace al fine del conseguimento degli obiettivi di bonifica, risponde ai criteri di applicabilità e sostenibilità ambientale, minimizza la produzione di rifiuti, presenta un rapporto costi-benefici valutato ottimale e risulta compatibile con la conduzione dell'attività svolta in sito);

2. preso atto che la proposta tesa alla bonifica del sito in oggetto prevede il mantenimento del sistema di barriera idraulico **Pump & Treat (P&T)** già installato e attivo in sito con emungimento dai n. 9 piezometri PZ4bis, PZ5bis, PZ8bis, PZ12 e W1-W5 e l'implementazione delle tecnologie **"In Situ Chemical Oxidation (ISCO)"** (ossidazione chimica mediante iniezione diretta ovvero in pozzo) e **"Enhanced Aerobic Bioremediation (EAB)"** (accelerazione ovvero attivazione dell'attività microbica autoctona mediante l'aggiunta di composti che favoriscono la degradazione dei contaminanti). L'utilizzo di un agente ossidante all'interno del sito consentirà di ridurre significativamente la massa contaminata presente e il successivo utilizzo di prodotti a lento rilascio di ossigeno garantirà un trattamento della contaminazione residua nel lungo periodo. Il mantenimento del sistema P&T garantirà il barriera idraulico del sito e la rimozione delle concentrazioni disciolte;

3. ritenuto opportuno rilevare che le attività di bonifica verranno condotte come di seguito riepilogato:

- 3.A. preliminarmente all'avvio delle attività di bonifica, si prevede di minimizzare le portate di emungimento del P&T in corrispondenza dei punti più vicini all'area trattata con tecnologia ISCO (W1 (da valutare), PZ12, PZ5bis, W2 e W5);

- 3.B. **TECNOLOGIA ISCO:** è previsto il monitoraggio delle concentrazioni in falda e dei parametri chimico-fisici prima dell'applicazione dei prodotti ossidanti ISCO e durante i mesi successivi; in tal modo sarà possibile valutare l'efficacia dei prodotti ossidanti e definire il numero di cicli di trattamento necessari che in via preliminare vengono stimati in numero di **3 (tre)**.

Sono previste **n. 66 postazioni fisse di iniezione ISCO ("DP1-DP66")** di cui n. 16 sono già state realizzate nell'ambito dell'esecuzione dei campi prova per i test pilota del 2020 e del 2021. L'ubicazione dei punti di iniezione ISCO è riportata in Figura 6 del *"Progetto di bonifica"*.

Il foro dei punti di iniezione sarà realizzato a distruzione di nucleo con diametro pari a 178 mm e profondità pari a 10 metri da p.c. e allestito con un tubo cieco di piccolo diametro attrezzato con valvole di non ritorno. La postazione sarà posta sotto il piano campagna, all'interno di un pozzetto in cemento, chiuso superiormente da chiusino carrabile.

Lo spessore del sottosuolo saturo da trattare è compreso tra -5,0 e -10,0 metri da p.c..

Allo stato attuale, è prevista l'esecuzione di **n. 3 campagne di iniezione ISCO** ognuna delle quali sarà seguita da **un periodo di monitoraggio della durata di 4 mesi**. Al termine del quadrimestre di monitoraggio successivo alla terza campagna di iniezione, in base agli esiti analitici ottenuti, si valuterà se eseguire un ulteriore (quarto) ciclo di ISCO ovvero procedere con la successiva applicazione della tecnologia EAB.

Preliminarmente e a seguito di ciascuna iniezione del reagente ISCO saranno eseguiti monitoraggi periodici dei parametri chimico-fisici e dei contaminanti secondo lo **schema riportato nella Tabella 11-2** di pag. 50/81 del *"Progetto di Bonifica"*. I monitoraggi periodici avranno anche la finalità di verificare eventuali fenomeni di desorbimento (in tal caso sarà eseguito lo spurgo dei piezometri in cui si riscontrasse la contaminazione desorbita);

- 3.C. **TECNOLOGIA EAB:** a valle dei cicli di iniezione ISCO verrà eseguita l'iniezione nell'acquifero di un prodotto incentivante la biodegradazione (tecnologia EAB: reagente a lento rilascio di ossigeno) la cui funzione è quella di rilasciare ossigeno in modo continuativo nel tempo al fine di stimolare i naturali processi biodegradativi e di garantire un trattamento di lungo periodo della contaminazione residua.

Allo stato attuale, è prevista l'esecuzione di **n. 1 campagna di iniezione EAB**.

Lo spessore del sottosuolo saturo da trattare è compreso tra -5,0 e -10,0 metri da p.c..

L'intervento prevede l'applicazione del prodotto EAB da **n. 44 punti di iniezione** già installati per l'intervento ISCO distanti almeno 3 metri l'uno dall'altro e dai piezometri presenti in sito. La selezione dei punti di iniezione EAB avverrà in considerazione degli esiti del monitoraggio effettuato a valle dei cicli ISCO;

- 3.D. solo a seguito della verifica del completamento dell'efficacia dei prodotti EAB iniettati si provvederà al ripristino delle portate di emungimento del sistema P&T, nei punti in cui era stato limitato, come specificati al precedente punto 3.A.;
 - 3.E. la **durata complessiva delle attività di bonifica** a partire dalla data della prima iniezione ISCO è stimato pari a **circa 30 mesi (2 anni e mezzo)**;
 - 3.F. le modalità e le tempistiche di esecuzione del monitoraggio dell'andamento dell'attività ISCO, dell'attività EAB, dell'impianto P&T e dei piezometri costituenti la rete piezometrica presente in sito sono illustrate nella Tabella 12-1 riportata al Capitolo 12.1 del *"Progetto di Bonifica"*;
 - 3.G. è prevista la trasmissione di Report di aggiornamento periodici descrittivi dell'andamento delle attività di bonifica;
 - 3.H. **al fine del collaudo dell'intervento di bonifica a carico della matrice ambientale "acque sotterranee"**, la proposta presentata prevede di procedere alle indagini di restituzione in contraddittorio con Arpae **su tutti i piezometri appartenenti alla rete piezometrica** presente in sito, a seguito dell'accertamento della conformità degli obiettivi di bonifica in almeno n. 3 campagne di monitoraggio trimestrali consecutive e dello spegnimento degli impianti di bonifica per almeno n. 1 mese;
4. dato atto, facendo seguito a quanto esplicitamente richiesto dal Proponente al Capitolo 14 del *"Progetto di Bonifica"*, della posizione di seguito riportata *"Per l'attuazione dell'intervento di bonifica del sito in oggetto, il soggetto obbligato si avvarrà di specifica Ditta Ambientale. La citata ditta ambientale sarà titolare e gestore degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di bonifica previsti dal Progetto in esame e quindi soggetto responsabile della gestione dei reflui e dei rifiuti derivanti dalle attività, ivi compreso lo scarico delle acque trattate. Eventuali variazioni contrattuali che dovessero in seguito comportare modifiche di titolarità della Ditta esecutrice incaricata, saranno comunicate agli Enti competenti."*;
5. ritenuto opportuno evidenziare che, in relazione alle autorizzazioni settoriali necessarie all'esercizio dei sistemi di bonifica proposti, rilevando che l'unica autorizzazione che risulta necessaria è l'autorizzazione allo scarico di acque derivanti dal sistema P&T, in corrispondenza del sito in oggetto risulta già attivo un sistema di Pump & Treat (P&T) con scarico in pubblica fognatura gestito dalla Società HERAmbiente S.p.A. in virtù dell'AUA rilasciata da Arpae-SAC di Forlì-Cesena con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-194 del 17.01.2017.
- A riguardo, risulta che il *"Progetto di Bonifica"* proposto prevede il mantenimento del sistema nell'attuale assetto impiantistico (al paragrafo 10.1.1 del medesimo *"Progetto di Bonifica"* si legge che è previsto l'"emungimento da n. 9 piezometri (W1, W2, W3, W4, PZ12, PZ4bis, PZ5bis, PZ8bis e W5) e scarico in pubblica fognatura previo trattamento delle acque mediante lo stesso impianto previsto nella configurazione originaria") e che, pertanto, non sono previste variazioni nelle portate dell'AUA vigente.
- Si evidenzia che con nota del 01.07.2021, acquisita al PG/2021/103687, la Società ACR di Reggiani Albertino S.p.A. ha richiesto al SUAP del Comune di Forlì il rilascio della voltura della titolarità della sopraccitata AUA emessa con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-194, in qualità di nuova ditta incaricata da Eni Rewind S.p.A. (mandataria di Eni S.p.A.) che subentra a HERAmbiente S.p.A., per la gestione e l'esecuzione delle attività di bonifica inerenti il sito su cui insiste il PV in oggetto;
6. dato atto della valutazione e del parere preliminare espressi da HERA S.p.A. - Servizio Tecnico Fognatura e Depurazione Romagna, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, in relazione all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, acquisiti al PG/2021/113445 del 20.07.2021 e di seguito riportato : *"Considerato che il "Progetto operativo di bonifica" pervenuto consiste in una implementazione del*

sistema di bonifica già in essere presso il sito in oggetto, con tecnologie denominate “In Situ Chemical Oxidation” ed “Enhanced Aerobic Bioremediation” e che lo scarico dell’impianto è già autorizzato con AUA DET. n. 2017-194 del 17.01.2017 si comunica che, a parere dello scrivente, tali interventi dovranno essere oggetto di apposita comunicazione di modifica di AUA. Detta comunicazione dovrà contenere specifiche valutazioni atte a chiarire se e in che modo le nuove tecnologie influenzino qualitativamente lo scarico in essere, anche in considerazione del fatto che attualmente il volume autorizzato è pari a 24.000 mc/anno a fronte di un volume reale scaricato di circa 11.000 mc/anno.”.

Il rappresentante del Comune di Forlì ha concordato con quanto valutato da HERA S.p.A.;

Rilevato che **la sopracitata Conferenza dei Servizi del 20.07.2021**, alla luce di quanto sopra esposto, dato atto che risulta acquisito in seduta il parere preliminare di HERA S.p.A. (gestore) e del Comune di Forlì in riferimento all’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura necessaria nell’ambito della realizzazione dell’intervento di bonifica proposto, **ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, di poter esprimere parere favorevole all’approvazione** dell’elaborato denominato **“Progetto operativo di Bonifica”, datato 31 Maggio 2021**, predisposto da NCE S.r.l., a firma di Rosetti e Schettino, ai sensi dell’art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 4. del D.M. n. 31/15, trasmesso da Eni Rewind S.p.A., in qualità di mandataria di Eni S.p.A. con nota acquisita al PG/2021/93707 del 15.06.2021, **nel rispetto delle prescrizioni riportate al punto 2. della presente Determinazione;**

Evidenziato che si ritiene valido il versamento di **294,00 Euro** eseguito da Eni S.p.A. in data 28.07.2021 relativo agli oneri amministrativi previsti dal *“Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia-Romagna”* approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l’attività relativa all’approvazione e autorizzazione del Progetto di Bonifica per interventi con procedura semplificata (D.M. n. 31/2015) – punti vendita carburante, importo stabilito applicando la riduzione del 15% all’importo previsto per l’attività “12.8.5.5” (346,00 Euro per un sito fino a 1.000 mq + 100,00 Euro ogni ulteriori 1.000 mq) in considerazione del conseguimento da parte della Società Eni S.p.A. della certificazione ambientale ISO 14001;

Visto, pertanto, l’elaborato progettuale di seguito specificato che si propone per l’approvazione:

- A) “Progetto operativo di Bonifica”, datato 31.05.2021**, predisposto da NCE S.r.l., a firma di Rosetti e Schettino, trasmesso da Eni Rewind S.p.A., in qualità di mandataria di Eni S.p.A., con nota acquisita al PG/2021/93707 del 15.06.2021, in riferimento alla matrice ambientale **“acque sotterranee”** tesa al conseguimento, per i contaminanti indice di interesse, della **conformità agli obiettivi di bonifica approvati con la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-141 del 13.01.2020** costituiti:
- **per i piezometri interni al sito, dalle CSR riportate in Tabella 1. alla presente Determinazione;**
 - **per i n. 6 PoC individuati denominati “PZ2”, “PZ6”, “PZ7”, “PZ9”, “PZ10” e “PZ11”, dalle CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 31/15.**

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *“Bonifica di siti contaminati”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall' 01.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

Vista la Determinazione dirigenziale n. DET-2020-1011 del 30.12.2020 con cui è stato conferito l'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" al Dr. Cristian Silvestroni;

Dato atto che l'istruttore tecnico Dr.ssa Francesca Viroli e il responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Cristian Silvestroni;

D E T E R M I N A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 31/15 – art. 4, commi 3., 4. e 5. l'elaborato denominato **"Progetto operativo di Bonifica"**, datato 31 Maggio 2021, predisposto da NCE S.r.l., a firma di Rosetti e Schettino, trasmesso da Eni Rewind S.p.A., in qualità di mandataria di Eni S.p.A. con nota acquisita al PG/2021/93707 del 15.06.2021;

2. di autorizzare l'esecuzione dell'intervento di bonifica proposto a carico della matrice ambientale **"acque sotterranee"**, nell'osservanza delle **prescrizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 20.07.2021**, di seguito riportate:

2.1) Eni S.p.A., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, dovrà provvedere a trasmettere agli Enti apposite **comunicazioni** relative alla **data di inizio e di termine delle attività di bonifica**, corredate dall'eventuale aggiornamento del cronoprogramma riportato in Tabella 16.1 del **"Progetto di Bonifica"** e apposite **comunicazioni relative alle date previste per le diverse fasi delle attività di bonifica, con un preavviso di almeno 15 giorni**, per consentire ad Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena la programmazione delle eventuali attività di verifica e controllo. L'avvio delle tempistiche previste per il completamento della bonifica si intenderà riferito alla **data effettiva di inizio lavori** che corrisponderà alla **data della prima iniezione ISCO (durata prevista per la bonifica ISCO/EAB/P&T: circa 30 mesi = 2 anni e mezzo)**. **Dovranno essere comunicate, in particolare, tutte le date relative alle iniezioni ISCO/EAB e la data di spegnimento del sistema Pump & Treat;**

2.2) dovrà essere redatto il **"giornale dei lavori"** (rif. Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), descrittivo delle attività di campo e di bonifica realizzate, da tenere in cantiere a disposizione degli Enti preposti al controllo e, comunque, da trasmettere a tutti gli Enti contestualmente alla richiesta del rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica;

2.3) con cadenza semestrale dovranno essere trasmessi Report di aggiornamento descrittivi dell'andamento dei sistemi e delle attività di bonifica;

2.4) al fine del collaudo degli interventi di bonifica e della restituibilità del sito in oggetto, in riferimento alla matrice ambientale "acque sotterranee" e alla porzione satura del sottosuolo, al

termine degli interventi di **bonifica** che, complessivamente, si stimano svolgersi e concludersi in un arco temporale di circa **30 mesi (2 anni e mezzo**, rif. Capitolo 16, Tabella 16-1 del *“Progetto di Bonifica”*) e **atteso un tempo di riequilibrio di almeno 6 mesi dalla conclusione dei trattamenti ISCO/EAB e dallo spegnimento del sistema Pump & Treat (P&T)**, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 2.4)a.** dovranno essere prelevati in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, **campioni di acqua sotterranea da tutti i piezometri presenti in sito**, al fine di accertare la conformità agli obiettivi di bonifica così come definiti al seguente punto 2.4)c., **per almeno 2 campagne consecutive di monitoraggio, la seconda delle quali dovrà essere effettuata a distanza, indicativamente, di 6 mesi dalla prima e in concomitanza dei periodi di massima e di minima escursione della falda**. A riguardo, Arpae – ST di Forlì-Cesena dovrà essere avvisata con un preavviso di almeno 15 giorni;
- 2.4)b.** i **parametri oggetto di collaudo** sono quelli riportati in Tabella 12-2 del *“Progetto di Bonifica”*: **“idrocarburi totali, espressi come n-esano”, “benzene”, “etilbenzene”, “stirene”, “toluene”, “p-xilene”, “MtBE” e “EtBE”**;
- 2.4)c.** gli **obiettivi di bonifica** definiti per la **matrice ambientale “acque sotterranee”** sono di seguito riepilogati:
- 2.4)c.1.** le **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di cui al D.M. n. 31/15 per i piezometri denominati **“PZ2”, “PZ6”, “PZ7”, “PZ9”, “PZ10” e “PZ11”** individuati quali **Punti di Conformità (PoC)**;
- 2.4)c.2.** le **Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)** definite con l’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica approvata nella seduta della Conferenza dei Servizi del 18.12.2019 e successivamente approvate con Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2020-141 del 13.01.2020, come riepilogate nella seguente Tabella.

MATRICE AMBIENTALE “ACQUE SOTTERRALEE”	CONTAMINANTI INDICE	OBIETTIVI DI BONIFICA PIEZOMETRI INTERNI SITO CSR= CRS = Cmax (µg/L)	OBIETTIVI DI BONIFICA POC CSC Tabella 2 e DM 31/15 (µg/L)
	IDROCARBURI TOTALI ESPRESSI COME N-ESANO	14.200	350
	BENZENE	10.400	1
	ETILBENZENE	1.000	50
	TOLUENE	8.200	15
	P-XILENE	11.300	10
	MTBE	197.000	40
	ETBE	147.000	40

- 2.4)c.3.** le **CSC** di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 31/15 per gli eventuali ulteriori parametri per i quali non è stata definita una CSR nell’ambito della procedura di Analisi di Rischio;
- 2.5)** il prelievo e l’analisi chimica dei campioni di acque sotterranee dovranno essere effettuati secondo le procedure di riferimento previste in particolare alle sezioni *“Campionamento terreni e acque sotterranee”* e *“Metodiche analitiche”* dell’Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- 2.6) al fine di ottenere dati confrontabili, è opportuno che le metodiche analitiche a cui fare riferimento siano preventivamente concordate con il laboratorio di Arpae di Ravenna. Si precisa, a riguardo, che le attività analitiche dovranno essere eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità; sarebbe opportuno, pertanto, che le certificazioni analitiche e i rapporti di prova prodotti venissero emessi da laboratori pubblici ovvero da laboratori privati accreditati ACCREDIA per le prove analitiche richieste;
- 2.7) qualora **al termine degli interventi di bonifica effettuati**, alla luce degli esiti delle indagini di restituibilità al fine del collaudo di cui al precedente punto 2.4) effettuate in contraddittorio con Arpae-ST di Forlì-Cesena, **si accertasse il persistere di una situazione di contaminazione residua a carico della matrice ambientale “acque sotterranee”,** Eni S.p.A., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, **dovrà comunicare tempestivamente agli Enti la situazione accertata e provvedere ad aggiornare la proposta di intervento** mediante la presentazione di apposita Variante al Progetto di Bonifica approvato, che proponga tecnologie di bonifica alternative ovvero, se necessario ed esclusivamente in riferimento all’area interna al PV, ad implementare la revisione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica approvata, **da sottoporre alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita seduta della Conferenza dei Servizi;**
- 2.8) qualora, **al termine degli interventi e delle attività di bonifica proposti**, gli esiti delle indagini di collaudo/restituibilità complessivamente eseguite in contraddittorio con Arpae – ST di Forlì-Cesena evidenziassero **l’avvenuto conseguimento della conformità agli obiettivi di bonifica come definiti al precedente punto 2.4)c. per la matrice ambientale “acque sotterranee”,** in riferimento ai contaminanti indice individuati, Eni S.p.A. **potrà procedere a richiedere il rilascio della Certificazione attestante il completamento degli interventi di Bonifica;**
- 2.9) la **richiesta di rilascio da parte di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica**, dovrà essere presentata solo successivamente all’avvenuto ripristino del sito in oggetto. **Tale richiesta dovrà essere presentata da Eni S.p.A.**, direttamente o mediante terzi appositamente delegati, utilizzando il **Modulo I e il Modulo I1** della modulistica appositamente predisposta e approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2218/2015, **ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena** e, per conoscenza, ad Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì e e all’Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti, della Nutrizione di Forlì;
- 2.10) **al fine della restituibilità per la matrice ambientale “acque sotterranee”,** unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, dovrà essere trasmessa apposita **Relazione Tecnica di fine lavori**, timbrata e firmata da professionista abilitato, nella quale dovrà essere fornito riscontro a quanto di seguito riportato:
- 2.10)1. dovranno essere descritti le attività e gli interventi effettuati presso il sito in oggetto e le risultanze analitiche del monitoraggio e del collaudo eseguiti opportunamente restituite in apposita Tabella riepilogativa corredata dai relativi Rapporti di prova;
- 2.10)2. dovrà essere trasmessa copia del “giornale dei lavori”, di cui al precedente punto 2.2) delle prescrizioni;
- 2.10)3. dovranno essere allegati i **Rapporti di prova del Laboratorio scelto** da Eni S.p.A. e di Arpae **relativi alle verifiche analitiche eseguite sui campioni di acque sotterranee prelevati dai piezometri** selezionati ai fini del collaudo e della restituibilità del sito, tese all’accertamento della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati (contaminanti indice) ai rispettivi obiettivi di bonifica, definiti al precedente punto 2.4)c. delle prescrizioni. **Dovranno essere fornite specifiche Tabelle e idonee Planimetrie in scala atte a restituire in modo chiaro i dati di collaudo;**

- 2.10)4.** dovranno essere allegate le copie delle quarte copie dei formulari di identificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito degli interventi di bonifica, controfirmati per ricevimento dal destinatario, con precisazione del peso accettato a destino;
- 2.10)5.** dovrà essere allegata la copia dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti prodotti.

La documentazione sopra richiesta dovrà essere trasmessa ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena, ad Arpae – ST di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì e all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì;

- 2.11)** gli eventuali rifiuti prodotti nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di bonifica dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.12)** l'attivazione e l'esercizio del **sistema di bonifica proposto** potrà avvenire **solo a seguito dell'ottenimento della necessaria autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura derivante dal sistema Pump&Treat** (n. 3 filtri a carbone attivo) **da parte della ditta ACR di Reggiani Albertino S.p.A.**, incaricata da Eni S.p.A. per l'esecuzione della bonifica e per la gestione dei relativi impianti e sistemi.

Acquisito il parere preliminare da parte dell'Ente gestore HERA S.p.A. e del Comune di Forlì nell'ambito dei lavori della seduta del 20.07.2021 della Conferenza dei Servizi, si precisa che, **in riferimento all'autorizzazione settoriale necessaria per l'esecuzione dell'intervento di bonifica proposto** (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura), **sarà onere della ditta ACR di Reggiani Albertino S.p.A.** che eseguirà le attività e che gestirà gli impianti di bonifica richiedere e ottenere preventiva Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 152/06 e del D.P.R. n. 59/13.

In particolare, considerato che il *“Progetto operativo di bonifica”* consiste in una implementazione del sistema di bonifica già in essere presso il sito in oggetto, con tecnologie denominate *“In Situ Chemical Oxidation”* ed *“Enhanced Aerobic Bioremediation”* e che lo scarico dell'impianto è già autorizzato con AUA DET. n. 2017-194 del 17.01.2017, tali interventi dovranno essere oggetto di **apposita comunicazione di modifica di AUA; la comunicazione dovrà contenere specifiche valutazioni atte a chiarire se e in che modo le nuove tecnologie influenzino qualitativamente lo scarico in essere, anche in considerazione del fatto che attualmente il volume autorizzato è pari a 24.000 mc/anno a fronte di un volume reale scaricato di circa 11.000 mc/anno;**

3. di precisare che, ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente atto costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi di bonifica approvati con l'atto stesso;

4. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata:

- 4.1)** alla **presentazione di idonea garanzia finanziaria** conformemente a quanto stabilito dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **da parte della Proponente Eni S.p.A. al Comune di Forlì (in originale)** e, per conoscenza, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC) (in copia);
- 4.2)** all'**accettazione della suddetta garanzia da parte del Comune di Forlì** che dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC);
- 4.3)** la garanzia finanziaria di cui al precedente punto 4.1) dovrà essere prestata per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti, secondo le seguenti indicazioni:
- 4.3)1)** si dovrà utilizzare **lo schema di fidejussione** approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2218/2015 (rif. *“Allegato parte integrante – 13”*) e **costituente l'Allegato 1 al presente atto**, secondo una delle seguenti modalità alternative e precisamente:

- fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi;
- polizza assicurativa prestata da Società di Assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

4.3)2) l'importo della garanzia finanziaria dovrà essere pari a **209.000,00 Euro** corrispondente al 50% del costo totale stimato degli interventi di bonifica (rif. Capitolo 17. del *"Progetto operativo di Bonifica"* pari a 418.000,00 Euro), conformemente a quanto stabilito dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4.3)3) la comunicazione di avvenuta accettazione della sopra richiesta garanzia finanziaria rilasciata dal Comune di Forlì, dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

4.3)4) la **validità della garanzia finanziaria** dovrà essere pari alla **durata prevista per la realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati** con il presente provvedimento (**30 mesi**), **maggiorata di un anno**, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica. Tale garanzia potrà essere svincolata successivamente al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica attestante il completamento degli interventi di bonifica conformemente al Progetto di Bonifica approvato con il presente atto, a seguito di apposita richiesta da parte della Proponente Eni S.p.A.;

4.3)5) si precisa che a seguito dell'avvenuto deposito ed accettazione da parte del Comune di Forlì della sopra richiesta garanzia finanziaria, Eni S.p.A., direttamente ovvero mediante terzi appositamente delegati, potrà chiedere ad Arpae-SAC di Forlì-Cesena lo svincolo e la restituzione:

- della fidejussione bancaria n. 12/353030 emessa dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Società Cooperativa in data 07.08.2012, per un importo massimo complessivo pari a **68.000,00 Euro (euro sessantottomila/00)**, presentata da Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con nota pervenuta in data 06.09.2012, prot. prov.le n. 85870/12, prestata conformemente a quanto disposto al punto 4. della Deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 249 del 19.06.2012, prot. prov.le n. 62401/12;

- **della relativa Appendice acquisita al PGFC/2016/3277 del 08.08.2016;**

5. di demandare ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 44/95, l'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo, anche mediante gli eventuali sopralluoghi necessari, comprese le verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi approvati con il presente atto;

6. di dare atto che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, l'istruttore tecnico Dr.ssa Francesca Viroli e il Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" e responsabile del procedimento Dr. Cristian Silvestroni in riferimento al procedimento relativo alla presente Determinazione, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

7. di dare atto, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

8. di fare salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;

9. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

10. di trasmettere il presente atto, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica;
- Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;
- Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì;
- HERA S.p.A. - Servizio Tecnico Fognatura e Depurazione Romagna;
- Eni S.p.A.;
- Eni Rewind S.p.A.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Autorizzazioni e Concessioni Est
*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra**

**Firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Il presente documento, composto da n. 13 pagine e n. 1 Allegato, costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dalla Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).

RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

Premesso che:

1) la Società domiciliata in C.F. /p. I.V.A., in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento del (Comune/Città Metropolitana di Bologna/ARPA-E /Regione/Ministero)..... ad eseguire l'intervento di del sito ubicato in località del/i Comune/i di, ai sensi del D. Lgs n. 152/2006;

2) il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di Euro..... pari al % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3) la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) art. 1 della Legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

4) è denominato Ente garantito

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art.1- Costituzione della garanzia

La sottoscritta

Azienda di Credito, di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro - tempore sig.,

oppure

Società di Assicurazione....., autorizzata con provvedimento n..... del....., al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di, Via.....(cod. fiscale:...../partita I.V.A.....),

con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. , si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2. Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione e accettazione dell'Ente garantito.

Art. 3. Calcolo del premio.

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4. Escussione della garanzia.

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente garantito, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 del Codice Civile.

Art. 5. Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla presente garanzia.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art.6. Durata della garanzia.

Il presente contratto ha una durata di (mesi, anni), pari ai termini previsti per la realizzazione degli interventi autorizzati con il provvedimento di cui al punto 1) delle premesse, maggiorata di un anno, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica.

L'efficacia del presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito corrispondente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Ente responsabile del procedimento di Bonifica, come disposto dall'art. 248 comma 3 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce "...La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7...".

Art. 7. Svincolo della garanzia

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società l'originale della garanzia prestata unitamente a copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art.8. Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

9 Art. 10. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione/polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fideiussione/polizza stessa.

50
Art. 11. Foro competente.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.